

**Testo coordinato con le integrazioni e modifiche apportate dalla deliberazione 328/2012/R/EEL**

**DELIBERAZIONE 28 MAGGIO 2012**

**226/2012/R/EEL**

**DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PRENOTAZIONE DELLA CAPACITÀ DI RETE A SEGUITO DELLE ORDINANZE 16 MAGGIO 2012, NN. 1879, 1880, 1881, 1906, 1907, 1909, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916 E 24 MAGGIO 2012, NN. DA 2004 A 2019, DEL CONSIGLIO DI STATO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 28 maggio 2012

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 29 novembre 2007, n. 222;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo 387/03);
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
- il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105 (di seguito: decreto legge 105/10), convertito in legge 13 agosto 2010, n. 129;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il decreto ministeriale 10 settembre 2010 recante le linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (di seguito: linee guida);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 19 dicembre 2005, n. 281/05;
- la deliberazione 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e il relativo Allegato A (Testo Integrato delle Connessioni Attive o TICA);
- la deliberazione 4 agosto 2010, ARG/elt 125/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 125/10) e i relativi Allegati A e B;
- la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2010, ARG/elt 173/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 173/10);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2011, ARG/elt 9/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 9/11);

- la deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2011, ARG/elt 73/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 73/11);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2011, ARG/elt 187/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 187/11);
- la “Memoria per l’audizione alla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili” dell’Autorità in data 19 maggio 2011, PAS 12/11;
- la “Segnalazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas sullo stato dei mercati dell’energia elettrica e del gas naturale e le relative criticità” e la “Proposta al Parlamento e al Governo di strumenti in vista della definizione della politica energetica nazionale”, del 6 ottobre 2011, PAS 21/11;
- la “Relazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas sullo stato dei mercati dell’energia elettrica e del gas naturale e sullo stato di utilizzo ed integrazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” in data 1 marzo 2012, 56/2012/I/com;
- le ordinanze 13 gennaio 2011, dal n. 8 al n. 65 del Tribunale Amministrativo Regionale per Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), sede di Milano, Sezione Terza (di seguito: ordinanze 13 gennaio 2011);
- il documento per la consultazione 25 maggio 2010, DCO 15/10 (di seguito: DCO 15/10);
- il documento per la consultazione 15 settembre 2011, DCO 37/11 (di seguito: DCO 37/11);
- il Codice di trasmissione e dispacciamento adottato dalla società Terna S.p.A. ai sensi del DPCM 11 maggio 2004;
- le ordinanze 30 marzo 2012, nn. 440/12, 441/12, 442/12, 443/12, 444/12, 445/12, 446/12, 447/12, 448/12, 449/12, 450/12, 457/12 e 458/12; le ordinanze 2 aprile 2012, nn. 464/12, 466/12, 467/12, 468/12, 470/12, 472/12, 473/12, 475/12, 476/12, 477/12, 478/12, 479/12, 480/12, 482/12, 484/12, 485/12 e 486/12 del Tar Lombardia, sede di Milano, Sezione Terza (di seguito: ordinanze 2012);
- le ordinanze del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 16 maggio 2012, nn. 1879, 1880, 1881, 1906, 1907, 1909, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916 (di seguito: ordinanze 16 maggio 2012);
- le ordinanze del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 24 maggio 2012, nn. da 2004 a 2019, (di seguito: ordinanze 24 maggio 2012).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- negli ultimi anni il problema della “saturazione virtuale” si è aggravato a seguito dell’impetuoso sviluppo delle rinnovabili e dell’incremento esponenziale delle richieste di connessione alle reti elettriche, solo in parte associato al reale sviluppo degli impianti e della generazione diffusa: in numerosi casi, infatti, vengono presentate richieste di connessione e accettati preventivi a cui poi non fa seguito la costruzione dell’impianto di produzione di energia elettrica;
- al 31 dicembre 2011, in Italia, sulla base dei dati preliminari ad oggi disponibili, a fronte di quasi 330.000 preventivi accettati di connessione alle reti di distribuzione e trasmissione, corrispondenti a più di 188 GW di potenza, circa 40 GW sono relativi ad impianti realmente connessi. Dei restanti 148 GW, ben 140 GW (di cui 69 GW

- riferiti a connessioni richieste prima del 2009) sono relativi ad impianti che non hanno ancora ottenuto l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio, ma che comunque continuano ad impegnare capacità sulle reti, generando il problema della saturazione virtuale delle medesime reti;
- l'entità del fenomeno è rilevante, come peraltro evidenziato dai precedenti alinea, e lo diventa ancor di più se si considera che:
    - in molte regioni i predetti preventivi accettati relativi ad impianti ancora da autorizzare superano di gran lunga la capacità installabile sulla base dei piani energetici regionali;
    - a fronte di circa 140 GW di impianti ancora da autorizzare, ma che prenotano capacità di rete, la potenza elettrica complessivamente installata in Italia alla fine del 2011 era superiore a 120 GW (di cui circa 41 GW attribuibili alle fonti rinnovabili), mentre la domanda di energia elettrica alla punta nel 2011 era inferiore a 57 GW ed è attesa inferiore ai 75 GW nel 2020;
    - la capacità di rete attualmente prenotata (quasi interamente attribuita alle fonti rinnovabili) è di gran lunga superiore alla potenza che ancora dovrebbe essere installata da impianti alimentati da fonti rinnovabili secondo quanto evidenziato negli schemi di decreto per la definizione dei nuovi strumenti incentivanti, anche considerando il superamento dei quantitativi introdotti dai nuovi schemi di incentivazione delle fonti rinnovabili rispetto a quanto inizialmente previsto nel Piano d'Azione Nazionale 2010 (PAN); infatti, la nuova potenza incentivabile fino al 2015 è circa pari a 9 GW, decisamente inferiore rispetto alla capacità di rete prenotata e riferita ad impianti non ancora autorizzati (che, quindi, considerati i tempi a disposizione, potranno difficilmente entrare in esercizio entro la fine del 2012);
  - appare pertanto inverosimile che vengano effettivamente autorizzati e realizzati impianti per potenze complessive pari a 140 GW;
  - dall'analisi dei dati comunicati dai gestori di rete all'Autorità ai sensi dell'articolo 38 del TICA emerge che circa il 21% della potenza in immissione oggetto di preventivi complessivamente accettati conduce a impianti di produzione autorizzati, realizzati ed entrati in esercizio (88% nel caso di preventivi per connessioni in BT, 36% nel caso di preventivi per connessioni in MT e 17% nel caso di preventivi per connessioni in AT e AAT); e che tale mortalità dei preventivi accettati rende eccessiva, nonché molto onerosa in termini di costi e di tempi, la pianificazione e lo sviluppo delle reti (ivi inclusa la definizione delle soluzioni tecniche di connessione), basata teoricamente sull'ipotesi che tutta la potenza in immissione oggetto di preventivi accettati venga effettivamente installata;
  - la pianificazione e lo sviluppo delle reti condotte nelle ipotesi di cui al precedente alinea, in presenza di un gran numero di iniziative che non arrivano a compimento, comporta ulteriori inefficienze al sistema e in particolare:
    - la capacità di trasporto disponibile in Italia è sovente impegnata non da impianti realizzati o di certa realizzazione, ma da propositi di realizzazione la cui numerosità e quantità, tra l'altro, ne rendono poco realistica l'effettiva realizzabilità;
    - vi sono impianti che vengono autorizzati e costruiti in tempi rapidi ma per i quali vengono indicati tempi di connessione molto lunghi solo perché è stata presentata una richiesta di connessione a seguito del fatto che la rete più vicina è

stata saturata sulla base di preventivi accettati, ma in assenza di impianti già realizzati o in fase di realizzazione;

- si generano inefficienze derivanti dal fatto che i gestori di rete, non avendo evidenza dell'effettiva realizzabilità degli impianti di produzione, hanno difficoltà nella pianificazione efficiente dello sviluppo delle reti e dell'erogazione del servizio di connessione;
- la situazione di cui ai precedenti alinea, soprattutto nelle zone dove la rete è una risorsa scarsa, porta alla saturazione virtuale della capacità di rete che, pur essendo appunto virtuale, rende impossibile lo sviluppo di nuove iniziative;
- tale fenomeno costituisce una barriera all'ingresso di nuovi operatori che, in alcuni casi, realizzano gli impianti di produzione ma non riescono ad ottenere la connessione in tempi rapidi.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi dell'articolo 1 *septies*, comma 2, del decreto legge 105/10, l'Autorità regola il servizio di connessione al fine evitare fenomeni di prenotazione di capacità di rete per impianti alimentati da fonti rinnovabili per i quali non siano verificate entro tempi definiti le condizioni di concreta realizzabilità delle iniziative, anche con riferimento alle richieste di connessione già assegnate;
- l'Autorità, con la deliberazione ARG/elt 125/10 (articoli 32 e 33 dell'Allegato A), tenendo conto dell'esito della consultazione avviata con il DCO 15/10, ha previsto che nelle aree critiche e per le linee critiche (definite nella medesima deliberazione), il produttore richiedente, qualora diverso da un cliente finale domestico, renda disponibile al gestore di rete, ogni anno, un corrispettivo a garanzia della prenotazione della capacità di rete, sotto forma di fideiussione bancaria o di deposito cauzionale; e che tali garanzie, avendo funzione di corrispettivo per la prenotazione della rete, siano correlate alla durata della prenotazione e vengano restituite (o non escusse) solo se l'impianto di produzione viene completato;
- con ordinanze 13 gennaio 2011, il Tar Lombardia ha sospeso, a seguito di numerose impugnative presentate dagli operatori, l'efficacia degli articoli 32 e 33 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 125/10 e dell'articolo 5, dell'Allegato B alla medesima deliberazione, nonché della deliberazione ARG/elt 173/10 limitatamente all'applicazione del corrispettivo per la prenotazione della rete;
- a seguito della sospensiva del Tar Lombardia, l'Autorità, al fine di garantire certezza e continuità nella gestione del servizio di connessione e prevenire situazioni di disparità di trattamento tra gli operatori, ha ritenuto opportuno applicare con efficacia *erga omnes* la misura cautelare disposta dal Tar Lombardia; e che, pertanto, con la deliberazione ARG/elt 9/11, l'Autorità ha esteso a tutti i soggetti richiedenti la connessione alle reti elettriche la sospensione degli effetti degli articoli 32 e 33, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 125/10, dell'articolo 5, dell'Allegato B alla deliberazione ARG/elt 125/10, nonché della deliberazione ARG/elt 173/10 limitatamente all'applicazione del corrispettivo per la prenotazione della rete, fino alla decisione di merito sui ricorsi pendenti avverso i suddetti provvedimenti;
- l'Autorità, ferma restando l'esigenza di sviluppo delle reti e le esigenze di interventi normativi in materia di autorizzazioni, nelle more della definizione del giudizio

pendente dinnanzi al Tar Lombardia, con la deliberazione ARG/elt 73/11, ha avviato un procedimento finalizzato alla revisione degli strumenti, implementati nel Testo Integrato delle Connessioni Attive, al fine di superare il problema della saturazione virtuale delle reti elettriche oltre che le criticità emerse nel corso del contenzioso pendente;

- nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione ARG/elt 73/11, l'Autorità ha pubblicato il DCO 37/11 con l'obiettivo principale di rivedere i meccanismi finalizzati a migliorare l'accesso e l'utilizzo delle reti elettriche di trasmissione e distribuzione, attraverso meccanismi che responsabilizzino maggiormente i produttori richiedenti la connessione;
- nel DCO 37/11 l'Autorità:
  - ha proposto che le disposizioni regolatorie atte a eliminare il fenomeno della saturazione virtuale delle reti vengano adottate solo nelle aree e per le linee critiche e che siano applicabili a tutti i richiedenti la connessione diversi dai clienti domestici;
  - ha avanzato una regolazione dell'accesso alla rete che attribuisca al richiedente la scelta, in alternativa, tra il pagamento di un corrispettivo per la prenotazione della capacità di rete (di seguito: Soluzione 1) e la prenotazione della capacità di rete solo in concomitanza con l'ottenimento dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione (di seguito: Soluzione 2);
  - ha evidenziato la necessità che le proposte, affinché siano efficaci, producano effetti anche per le richieste di connessione in corso e relative a impianti di produzione non ancora autorizzati;
- con particolare riferimento alla Soluzione 2, l'Autorità, nel DCO 37/11, ha proposto tra l'altro che:
  - nel caso di connessioni alle reti in bassa e media tensione, il valore del corrispettivo per la connessione si mantenga comunque costante, indipendentemente dalla effettiva soluzione per la connessione che verrà realizzata a parità di potenza; e che, nel caso di connessione di impianti in alta e altissima tensione, il corrispettivo di connessione possa subire delle variazioni in aumento fino ad un massimo del 20% rispetto al valore indicato nel preventivo, come già oggi previsto nel caso in cui la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) inizialmente definita subisca delle variazioni per effetto dell'iter autorizzativo;
  - il gestore di rete, a seguito dell'accettazione del preventivo, prenoti transitoriamente capacità di trasporto sulla rete garantendo la validità della STMG proposta nel preventivo per un termine prefissato differenziato per livello di tensione della connessione, in funzione dei tempi necessari per la regolare conclusione dei correlati procedimenti autorizzativi; e che, decorsi i termini prefissati, la STMG rilasciata nel preventivo divenga una soluzione meramente indicativa; in quest'ultimo caso, l'Autorità ha proposto che il gestore di rete, nel corso dell'iter autorizzativo (in prossimità della sua conclusione), definisca una nuova STMG che tenga conto dell'avanzamento degli iter autorizzativi degli altri impianti di produzione che potrebbero essere realizzati nella zona;
- in relazione alle maggiori complessità gestionali della Soluzione 2 rispetto alla Soluzione 1, segnalate anche dagli operatori nell'ambito della consultazione, si rileva che:

- il rischio di modifica della soluzione per la connessione presentata in fase di avvio del procedimento autorizzativo è già insito nella normativa e nella regolazione vigente; già oggi il progetto dell'impianto di produzione e delle opere connesse, ivi inclusa la soluzione di connessione, può essere oggetto di prescrizioni o di richieste di modifica da parte degli enti autorizzanti con conseguenti allungamenti delle procedure autorizzative;
- le linee guida prevedono, tra l'altro, che:
  - a) il gestore della rete a cui verrà connesso l'impianto di produzione partecipi alla conferenza dei servizi e, a tal fine, si prevede che gli venga comunicata con congruo anticipo la data di convocazione della conferenza (punto 14.10 delle linee guida);
  - b) nel corso del procedimento autorizzativo, il proponente possa presentare modifiche alla soluzione per la connessione individuate dal gestore di rete nell'ambito dell'erogazione del servizio di connessione, con salvezza di atti di assenso e delle valutazioni già effettuate per quelle parti del progetto non interessate dalle predette modifiche (punto 14.12 delle linee guida);
- il decreto legislativo 28/11 prevede, tra l'altro:
  - a) che i gestori di rete, per la realizzazione di opere di sviluppo funzionali all'immissione e al ritiro dell'energia elettrica prodotta da una pluralità di impianti non inserite nei preventivi di connessione, richiedano l'autorizzazione all'ente competente salvaguardando l'obiettivo di coordinare anche i tempi di sviluppo delle reti e di sviluppo degli impianti di produzione (articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 28/11). Tale autorizzazione è rilasciata dalla Regione o dalla Provincia competente, qualora delegata, a seguito di istanza presentata dal gestore di rete, al termine di un procedimento unico al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge n. 241/90 (articolo 16 del decreto legislativo 28/11);
  - b) un procedimento autorizzativo semplificato (articolo 6 del decreto legislativo 28/11), basato sul silenzio assenso, di durata massima pari a trenta giorni (procedura abilitativa semplificata) che permette di autorizzare non solo l'impianto ma anche le opere connesse (infrastrutture per la connessione, ecc.);
  - c) che le Regioni e le Province autonome possano estendere l'applicazione della procedura abilitativa semplificata agli impianti di potenza nominale fino a 1 MW (articolo 6 del decreto legislativo 28/11);
- i chiarimenti e le modifiche apportate al procedimento autorizzativo con le linee guida e con il decreto legislativo 28/11 potrebbero ridurre notevolmente le criticità evidenziate dagli operatori nell'ambito della consultazione. Infatti:
  - a) per effetto delle linee guida, il gestore di rete partecipa alla conferenza dei servizi e, inoltre, l'eventuale modifica della soluzione per la connessione non determina l'azzeramento del procedimento autorizzativo, ma esclusivamente una discussione sui soli elementi che hanno subito una variazione;
  - b) per effetto del decreto legislativo 28/11, il numero di progetti da sottoporre ad autorizzazione unica è limitato così come, di conseguenza, l'onere, in capo al gestore di rete, di partecipare alla Conferenza dei servizi prevista dal procedimento unico di cui all'articolo 12, del decreto legislativo 387/03;

inoltre la previsione che i gestori di rete possano avviare iter autorizzativi autonomi per l'autorizzazione alla realizzazione di opere di sviluppo funzionali all'immissione dell'energia elettrica prodotta da una pluralità di impianti non inserite nei preventivi di connessione, riduce fortemente la necessità dei medesimi gestori di intervenire a modificare la soluzione di connessione nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 387/03.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione ARG/elt 187/11, l'Autorità ha chiuso il procedimento avviato con la deliberazione ARG/elt 73/11:
  - ridefinendo gli strumenti per superare il problema della saturazione virtuale delle reti elettriche, senza deprimere il potenziale di installazione delle fonti rinnovabili elettriche connesso ad iniziative produttive non speculative;
  - adottando, in sede di prima applicazione, esclusivamente la Soluzione 1 in quanto più innovativa e basata su criteri maggiormente improntati alla promozione della concorrenza tra iniziative e adottando un corrispettivo unitario per la prenotazione di capacità indifferenziato per livello di tensione, pari al valore minimo proposto in sede di consultazione;
  - giustificando la scelta di cui al precedente alinea, che recepisce solo in parte le proposte presentate nel DCO 37/11, in considerazione del fatto che il fenomeno della saturazione virtuale della capacità di rete, soprattutto in relazione alla rete di distribuzione, avrebbe subito una parziale attenuazione per effetto della definizione dei nuovi strumenti incentivanti, con particolare riferimento al combinato disposto dell'articolo 10, commi 4 e 6, del decreto legislativo 28/11 e del decreto interministeriale 5 maggio 2011 in materia di impianti fotovoltaici;
  - prevedendo, nei casi di un futuro e significativo acutizzarsi del fenomeno sopra descritto o di inefficace funzionamento della Soluzione 1, di rivedere il quadro regolatorio riconsiderando l'implementazione della Soluzione 2 oppure l'introduzione di una diversa quantificazione del corrispettivo o di innovativi criteri per l'assegnazione selettiva della capacità di rete;
- la deliberazione ARG/elt 187/11 ha modificato gli articoli 32 e 33 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 125/10 prevedendo, per le finalità di cui sopra, che:
  - il richiedente, qualora diverso da un cliente finale domestico, nel caso di impianti di produzione che dovranno essere connessi ad una linea critica o in un'area critica, all'atto dell'accettazione del preventivo, versi al gestore di rete un corrispettivo, eventualmente sotto forma di fideiussione bancaria, per la prenotazione della capacità di rete; e che, in alternativa al corrispettivo, sia ammissibile anche la lettera di garanzia a prima richiesta della capogruppo (*Parent Company Guarantee*);
  - tale corrispettivo abbia la funzione di razionalizzare la prenotazione della capacità di trasporto della rete, al fine di evitare i suddetti fenomeni di saturazione virtuale della rete;
  - nel caso di rinuncia o di decadenza del preventivo entro due anni dalla data di accettazione del preventivo il corrispettivo di cui al precedente alinea sia restituito;

- nel caso di rinuncia o di decadenza del preventivo oltre due anni dalla data di accettazione del preventivo il predetto corrispettivo non venga restituito, con l'eccezione dei casi in cui il preventivo decade per effetto dell'esito negativo dei procedimenti autorizzativi non imputabile al richiedente, con onere di dimostrazione della sussistenza di tale circostanza in capo al medesimo soggetto richiedente;
- nel caso di *merchant lines* e nel caso di impianti non alimentati da fonti rinnovabili né cogenerativi ad alto rendimento da connettere alla Rete di Trasmissione Nazionale, l'accettazione del preventivo non comporti prenotazione della capacità di rete; e che, pertanto, pur in presenza di connessioni in aree critiche o su linee critiche, il richiedente non sia tenuto ad erogare al gestore di rete il corrispettivo per la prenotazione della capacità di rete;
- con la deliberazione ARG/elt 187/11 risultano superate le censure emerse nel corso del contenzioso avverso la deliberazione ARG/elt 125/10 e relative a:
  - il versamento del corrispettivo per ogni anno finché non siano stati realizzati i lavori dell'impianto di produzione;
  - la perdita del 70% del corrispettivo versato in caso di rinuncia;
  - la perdita della garanzia nel caso di mancata realizzazione dell'impianto di produzione nel caso di esito negativo dell'iter autorizzativo;
  - la presunta retroattività dell'articolo 5, dell'Allegato B alla deliberazione ARG/elt 125/10, relativo all'applicazione della disciplina ai procedimenti in corso;
  - la quantificazione del corrispettivo giudicata eccessivamente onerosa;
- il punto 4. della deliberazione ARG/elt 187/11, che ha sostituito il punto 5 dell'Allegato B alla deliberazione ARG/elt 125/10, ha previsto che le predette disposizioni, ridefinendo opportunamente le tempistiche di decorrenza, trovino applicazione anche nel caso in cui l'iter di connessione sia già in corso e non ancora concluso poiché, diversamente, il problema della saturazione virtuale delle reti elettriche non potrebbe trovare soluzione;
- le modifiche al TICA in materia di risoluzione del fenomeno della saturazione virtuale della rete introdotte dall'Autorità con la deliberazione ARG/elt 187/11 esplicano buona parte degli effetti a decorrere dal 31 maggio 2012, data entro la quale il richiedente la connessione, nel caso di preventivi già accettati alla data del 29 febbraio 2012, è tenuto a versare al gestore di rete il corrispettivo per la prenotazione della capacità di rete, pena la decadenza del preventivo accettato; e che, pertanto, è urgente un intervento dell'Autorità in materia.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con le ordinanze 2012, il Tar Lombardia ha respinto le istanze di sospensiva della deliberazione ARG/elt 187/11, presentate dagli operatori e delle associazioni di categoria ricorrenti;
- le predette società e associazioni ricorrenti hanno presentato, innanzi al Consiglio di Stato, ricorso avverso le predette ordinanze del Tar Lombardia;
- con le ordinanze 16 maggio 2012 e 24 maggio 2012, il Consiglio di Stato ha accolto le istanze di sospensiva della deliberazione ARG/elt 187/11, presentate dagli



operatori e dalle associazioni di categoria ricorrenti e ha richiesto al Tar Lombardia la sollecita fissazione dell'udienza di merito;

- in particolare, con le predette ordinanze, il Consiglio di Stato ha affermato che: *“fermo restando il potere dell’AEEG di adottare misure per superare il problema della saturazione virtuale della rete e la insindacabilità nel merito di tali misure (...) viola il principio di proporzionalità e di non aggravamento la previsione di un corrispettivo e/o garanzia ex ante, che viene restituito/non escusso, ex post, in caso di mancato rilascio dell’autorizzazione per fatto non imputabile all’operatore, atteso che il corrispettivo/garanzia devono allo stato essere versati preventivamente, in un momento in cui è ancora incerto, per fatto non imputabile, l’an e il quando dell’autorizzazione regionale, così realizzandosi per gli operatori una spesa che non può essere compensata dal contestuale avvio dei lavori di realizzazione dell’impianto”*;
- la mancata applicazione dei provvedimenti dell’Autorità in materia di prenotazione della capacità di rete, anche per effetto delle sopra richiamate sospensive, impedirebbe di risolvere il problema della saturazione virtuale delle reti;
- il mancato contenimento del fenomeno della saturazione virtuale delle reti rischia di compromettere il corretto sviluppo degli impianti di produzione di energia elettrica, con particolare riferimento a quelli alimentati da fonti rinnovabili; ciò rende necessario e urgente un nuovo intervento da parte dell’Autorità entro il 31 maggio;
- il Consiglio di Stato, con le ordinanze cautelari, ha ravvisato la sussistenza di un *fumus* di illegittimità nella previsione di un corrispettivo per la prenotazione di capacità di rete (Soluzione 1);
- vista la gravità della situazione sopra esposta, occorre adottare l’unica soluzione alternativa già presentata in consultazione per far fronte ai fenomeni di prenotazione di capacità di rete, anche con riferimento alle richieste di connessione già assegnate;
- la soluzione alternativa prospettata nel precedente alinea non può che essere la Soluzione 2, già sottoposta a consultazione nel DCO 37/11.

#### **RITENUTO OPPORTUNO:**

- implementare con urgenza, entro il 31 maggio, la Soluzione 2, in luogo del corrispettivo per la prenotazione della capacità di rete di cui alla Soluzione 1;
- attendere l’evoluzione del contenzioso pendente presso il giudice amministrativo al fine di valutare l’opportunità di affiancare agli strumenti implementati con il presente provvedimento anche strumenti basati su corrispettivi per la prenotazione della capacità di rete, prevedendo eventualmente che questi ultimi strumenti siano alternativi, su base volontaria, agli strumenti implementati con il presente provvedimento, a scelta dei produttori che richiedono la connessione;
- prevedere che le predette disposizioni, ridefinendo opportunamente le tempistiche di decorrenza, trovino applicazione anche nel caso di richieste di connessione già inviate al gestore di rete;
- abrogare le disposizioni riguardanti i casi di decadenza dei preventivi accettati relativi al mancato rispetto dei tempi inizialmente previsti dal TICA per l’avvio dell’iter autorizzativo e dei tempi per l’avvio dei lavori di realizzazione dell’impianto di produzione di energia elettrica (o per la comunicazione di mancato avvio) in quanto superati dall’implementazione della Soluzione 2 che già induce i

- produttori ad essere parte attiva nell'ambito del procedimento autorizzativo per la realizzazione dell'impianto di produzione;
- aggiornare il TICA conseguentemente, oltre che su alcuni profili emersi da segnalazioni pervenute dagli operatori

## **DELIBERA**

1. L'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) è modificato nei seguenti punti:
  - all'articolo 3, comma 3.2, le lettere j) e k) sono soppresse;
  - all'articolo 4, comma 4.5, le parole “, ai fini del versamento del corrispettivo di cui all'articolo 32” sono soppresse;
  - all'articolo 7, comma 7.3, lettera n), le parole “, 32” sono soppresse;
  - all'articolo 9, comma 9.3, le parole:  
“inviando contestualmente al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo. Qualora tale dichiarazione non venga inviata al gestore di rete entro le predette tempistiche, al netto del tempo necessario al gestore di rete per la validazione del progetto a decorrere dalla data di ricevimento del progetto definito dal richiedente, il gestore di rete sollecita il richiedente, secondo modalità che permettano di verificare l'avvenuto recapito. Il richiedente, entro i successivi 30 (trenta) giorni lavorativi, invia al gestore di rete la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo entro le tempistiche di cui al presente comma. In caso contrario il preventivo decade.”  
sono sostituite dalle seguenti:  
“dandone informativa al medesimo gestore.”;
  - all'articolo 9, comma 9.5, le parole:  
“inviando contestualmente al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo. Qualora tale dichiarazione non venga inviata al gestore di rete entro le predette tempistiche, il gestore di rete sollecita il richiedente, secondo modalità che permettano di verificare l'avvenuto recapito. Il richiedente, entro i successivi 30 (trenta) giorni lavorativi, invia al gestore di rete la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo entro le tempistiche di cui al presente comma. In caso contrario il preventivo decade.”  
sono sostituite dalle seguenti:  
“dandone informativa al medesimo gestore.”;
  - all'articolo 9, commi 9.7 e 9.9, le parole “impianti che rispettano la deliberazione n. 42/02” sono sostituite dalle seguenti “impianti di cogenerazione ad alto rendimento”;
  - all'articolo 9, il comma 9.10 è abrogato;

- all'articolo 10, comma 10.12, le parole "Entro 2 (due) giorni" sono sostituite dalle parole "Entro 5 (cinque) giorni";
- all'articolo 19, comma 19.1, lettera n), le parole ", 32" sono soppresse;
- all'articolo 21, comma 21.3, le parole:
 

"inviando contestualmente al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo. Qualora tale dichiarazione non venga inviata al gestore di rete entro le predette tempistiche, al netto del tempo necessario al gestore di rete per la validazione del progetto a decorrere dalla data di ricevimento del progetto definito dal richiedente, il gestore di rete sollecita il richiedente, secondo modalità che permettano di verificare l'avvenuto recapito. Il richiedente, entro i successivi 30 (trenta) giorni lavorativi, invia al gestore di rete la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo entro le tempistiche di cui al presente comma. In caso contrario il preventivo decade."

sono sostituite dalle seguenti:

"dandone informativa al medesimo gestore.";
- all'articolo 21, comma 21.5, le parole:
 

"inviando contestualmente al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo. Qualora tale dichiarazione non venga inviata al gestore di rete entro le predette tempistiche, il gestore di rete sollecita il richiedente, secondo modalità che permettano di verificare l'avvenuto recapito. Il richiedente, entro i successivi 30 (trenta) giorni lavorativi, invia al gestore di rete la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo entro le tempistiche di cui al presente comma. In caso contrario il preventivo decade."

sono sostituite dalle seguenti:

"dandone informativa al medesimo gestore.";
- all'articolo 23, comma 23.8, le parole "Entro 2 (due) giorni" sono sostituite dalle parole "Entro 5 (cinque) giorni";
- l'articolo 31 è soppresso;
- l'articolo 32 è soppresso;
- *Soppresso*;
- all'articolo 40, i commi 40.8, 40.9 e 40.10 sono soppressi.

2. Il punto 4. della deliberazione ARG/elt 187/11 è soppresso.

3. L'articolo 33, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) si applica anche nel caso di richieste di connessione già inviate al gestore di rete alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. A tal fine:

- a) le tempistiche di cui all'articolo 33, comma 33.2, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento ovvero alla data di accettazione del preventivo qualora successiva;

- b) il gestore di rete ne dà comunicazione al richiedente, anche per il tramite del portale informatico ed eventualmente nel preventivo qualora non ancora inviato.
- 4. Per effetto delle modifiche di cui al presente provvedimento, i gestori di rete restituiscono il corrispettivo già versato per la prenotazione della capacità di rete.
- 5. L'Autorità monitora gli effetti derivanti dall'applicazione del presente provvedimento e valuta l'opportunità di definire ulteriori disposizioni per la modifica, da parte dei gestori di rete, delle soluzioni tecniche indicative per la connessione nel corso del procedimento autorizzativo.
- 6. La presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

28 maggio 2012

IL PRESIDENTE

*Guido Bortoni*